



Note su atti dell'Unione europea



NOTA N. 115

LA BREXIT: LO STATO DELL'ARTE DOPO LE PRIME TRE SESSIONI NEGOZIALI

1. LA LETTERA DEL PRIMO MINISTRO BRITANNICO

Il 29 marzo 2017 è pervenuta al Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, una [lettera](#) del Primo Ministro britannico, Theresa May, nella quale, richiamati gli esiti del referendum del 23 giugno 2016 e la successiva approvazione parlamentare del (*Notification of Withdrawal*) Bill in data 13 marzo, **viene notificata la volontà del Regno Unito di recedere dall'Unione europea, in accordo con quanto previsto dall'art. 50, par. 2, del TUE.** Si ricorda, in proposito, che il secondo e terzo paragrafo dell'art. 50 recitano testualmente: "*Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo 218, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine*".

La lettera del Primo Ministro May, perfezionata la notifica di recesso, sottolinea come il Regno Unito auspichi di poter instaurare "**un partenariato speciale e approfondito**" con l'Unione europea, e come "sia nell'interesse sia del Regno Unito che dell'Unione europea utilizzare il processo negoziale per conseguire tale obiettivo nel modo più corretto e ordinato, riducendo al massimo le difficoltà e i disagi per ambo le parti".

La lettera si sofferma quindi, più nel dettaglio:

- Sulle misure interne che accompagneranno lo svolgimento dei negoziati. Il Governo britannico ha annunciato la presentazione (come effettivamente avvenuto) di una proposta di legge che abroghi lo *European Communities Act* del 1972 e che converta - per automatismo ove possibile, e con gli aggiustamenti del caso quando si renda necessario - l'acquis comunitario in legislazione nazionale, nonché di un pacchetto legislativo che affronti una serie di questioni specifiche connesse al recesso: il tutto con l'obiettivo di assicurare la continuità e la certezza del diritto tanto per i cittadini britannici, quanto per qualunque cittadino o impresa dell'Unione che intenda svolgere le proprie attività su territorio britannico. La lettera sottolinea altresì come, "fin dall'inizio dei negoziati e per tutta la loro durata", il Governo si curerà di rappresentare gli interessi di ogni nazione e regione facente parte del Regno Unito, oltre ad avviare una consultazione su quali, dei poteri restituiti a seguito del recesso, dovranno rimanere in capo al Governo centrale e quali dovranno essere devoluti alla Scozia, al Galles e all'Irlanda del Nord;
- Sullo svolgimento e i possibili esiti del negoziato. In proposito, il Primo Ministro ribadisce la volontà del Regno Unito di "**concordare con l'Unione europea un partenariato speciale e approfondito, che includa forme di cooperazione tanto economica, quanto nel settore della sicurezza. A tal fine, riteniamo necessario che i termini di tale partenariato siano stabiliti di pari passo con quelli del recesso**". In assenza di un partenariato concordato, i

rapporti commerciali dovrebbero necessariamente rientrare nel quadro fissato dall'Organizzazione mondiale del commercio; **pertanto, "in termini di sicurezza, un mancato accordo comporterebbe un forte indebolimento della nostra cooperazione nella lotta contro il crimine organizzato e il terrorismo"**.

Il Primo Ministro procede infine a suggerire alcuni principi che potrebbero essere concordati prima ancora dell'avvio dei negoziati, onde assicurarne uno svolgimento armonioso e un esito positivo:

- Un approccio reciproco costruttivo e rispettoso, fondato su un sincero spirito di cooperazione. **Il Regno Unito, per esempio, "non aspira a rimanere nel Mercato Unico: comprendiamo e rispettiamo la vostra posizione secondo la quale le quattro libertà su cui esso si fonda sono indivisibili e non possono essere oggetto di un approccio selettivo"**;
- Un'impostazione che ponga al primo posto gli interessi dei cittadini: **"Ci sono molti cittadini degli altri Stati membri che vivono nel Regno Unito, e cittadini del Regno Unito che vivono in altre parti dell'Unione europea, e dovremmo concludere un accordo preliminare che tuteli i loro diritti"**;
- Un lavoro comune finalizzato a **un accordo globale, che includa tanto la cooperazione economica quanto quella nel settore della sicurezza** e che venga concordato insieme ai termini del recesso dall'Unione, e non in un secondo tempo;
- L'impegno a ridurre al massimo i fattori di disagio e di discontinuità e a offrire certezze ai cittadini, alle imprese e agli investitori;
- Un'attenzione particolare alla relazione unica del Regno Unito con la Repubblica d'Irlanda - con specifico riferimento alla cd. *Common Travel Area* - e all'importanza del processo di pace nell'Irlanda del Nord;
- Un impegno per far precedere la pur necessaria discussione tecnica connessa alle politiche settoriali da un dibattito di più ampio respiro, che sfoci **in un accordo di libero scambio ambizioso, audace e senza precedenti, in grado di coprire settori cruciali per le economie di tutte le parti interessate, come i servizi finanziari e l'industria di rete**;
- La prosecuzione del lavoro comune per far progredire e per proteggere i valori europei condivisi, attraverso il rafforzamento delle politiche dell'Unione nel mondo e della cooperazione in materia di sicurezza interna.

*I punti sopra elencati riprendono in parte i contenuti del Libro Bianco del Governo britannico "[Il recesso e il nuovo partenariato del Regno Unito con l'Unione europea](#)", pubblicato lo scorso 2 febbraio, il quale a sua volta si articola sulla base dei [dodici principi o linee guida](#) esposti dalla Premier Theresa May il 17 gennaio. Vengono deliberatamente evitati alcuni degli argomenti più delicati, primo fra tutti il tema del controllo dell'immigrazione (adombrato, peraltro, nell'allusione alla volontà, da parte del Regno Unito, di non rispettare a pieno le quattro libertà sulle quali si basa il Mercato Unico), sul quale il Libro Bianco affermava, verbatim: "Rimarremo un paese aperto e tollerante, pronto a riconoscere il contributo prezioso dei migranti alla nostra società e ad accogliere tutte le persone dotate di un patrimonio di titoli e di esperienza che potrebbe accrescere ulteriormente il benessere della nostra nazione. **Ma in futuro dobbiamo assicurarci di poter controllare il numero di persone che, dall'UE, entrano nel Regno Unito**".*

2. LA REAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO

Appena ricevuta la lettera del Primo Ministro May, il Presidente del Consiglio europeo ha rilasciato una breve [Dichiarazione](#), nella quale si esprime rincrescimento per il fatto che il Regno Unito abbia deciso di recedere dall'Unione, ma ci si dichiara pronti ad affrontare il processo che seguirà necessariamente a tale decisione.

"Per l'Unione europea", recita testualmente la Dichiarazione, "il primo passo da compiere sarà l'adozione, da parte del Consiglio europeo, delle linee guida per i negoziati", nelle quali saranno

elencate le posizioni generali e i principi alla luce dei quali l'Unione, rappresentata dalla Commissione europea, tratterà con il Regno Unito.

"Nel corso dei negoziati l'Unione agirà con un'unica voce, e a tutela degli interessi comuni. **La nostra prima priorità sarà ridurre ai minimi termini l'incertezza provocata dalla decisione del Regno Unito nei nostri cittadini, nelle nostre imprese e negli Stati membri. Perciò, ci concentreremo immediatamente sugli accordi necessari a garantire un recesso ordinato**".

La Dichiarazione si conclude annunciando **la convocazione del Consiglio europeo per il 29 aprile**, con lo specifico mandato di approvare le linee guida per il negoziato.

3. LA POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Altrettanto rapida è stata la reazione del Parlamento europeo, che ha immediatamente convocato la Conferenza dei Presidenti. In quella sede è stata adottata una mozione di risoluzione sull'avvio dei negoziati successivi alla notifica di recesso, nella quale sono esposte le condizioni per l'approvazione finale da parte del Parlamento di qualsiasi accordo di uscita del Regno Unito.

Il progetto di risoluzione, redatto da Manfred Weber per il gruppo PPE, da Gianni Pittella per il Gruppo S&D, da Guy Verhofstadt (coordinatore sulla Brexit per il Parlamento europeo) per il Gruppo ALDE, da Philippe Lambert e Ska Keller, per il Gruppo dei Verdi, e dalla Presidente della Commissione affari costituzionali, Danuta Hubner, è stato approvato dalla plenaria il 5 aprile, con 516 voti favorevoli, 133 contrari e 50 astensioni.

Nel testo della [risoluzione](#), il Parlamento europeo, tra l'altro:

- Sottolinea con forza la necessità che ai cittadini dell'Unione sia garantito un trattamento equo, **e che non esista alcuna sperequazione, discriminazione o differenza di trattamento tra i cittadini britannici residenti nell'UE e i cittadini UE che vivono nel Regno Unito;**
- Ribadisce che finché il recesso non sarà perfezionato, il Regno Unito dovrà continuare a godere dei suoi diritti e a rispettare tutti gli obblighi previsti dai Trattati, **inclusi gli impegni finanziari a lungo termine dell'attuale bilancio, e anche qualora questi ultimi dovessero proseguire oltre la data di uscita;**
- Esprime rincrescimento per la decisione del Regno Unito di non partecipare al Mercato Interno o all'Unione Doganale e di non accettare le quattro libertà su cui essi si fondano;
- Ricorda che **uno Stato che receda dall'Unione non può godere di benefici simili a quelli di uno Stato membro, e annuncia che non darà il proprio consenso a nessun accordo che contraddica, in tutto o in parte, tale assunto;**
- Afferma che **il Regno Unito dovrà continuare - fino a recesso avvenuto - ad accettare le quattro libertà sulle quali si fonda il Mercato Unico e la giurisdizione della Corte di Giustizia e ad aderire alla politica commerciale comune dell'Unione;**
- Evidenzia, in proposito, **come l'avvio da parte del Regno Unito di negoziati per accordi commerciali con paesi terzi sarebbe una violazione dei Trattati. Lo stesso varrebbe per ogni accordo bilaterale tra il Regno Unito e uno o più Stati membri, per quanto attiene, ad esempio, alle istituzioni finanziarie con sede in territorio britannico;**
- Dichiarare che un recesso ordinato è requisito assoluto e preconditione per qualunque futuro partenariato tra l'Unione e il Regno Unito, **lasciando pertanto chiaramente intendere che l'accordo di recesso e il futuro accordo di partenariato non potranno e non dovranno essere negoziati in contemporanea, come proposto dal governo britannico;**
- Sottolinea che ogni accordo futuro tra l'Unione e il Regno Unito, di qualunque natura esso sia, **non potrà includere alcun compromesso che coinvolga la sicurezza interna ed esterna da un lato e i futuri rapporti economici dall'altro.**

4. LE LINEE GUIDA E LE DIRETTIVE PER I NEGOZIATI

Il Consiglio europeo del 29 aprile, riunito in formazione a 27, ha approvato le [linee guida](#) ("orientamenti") per i negoziati con il Regno Unito, che riprendono in molti punti i contenuti tanto della dichiarazione del Presidente Tusk, quanto della risoluzione del Parlamento europeo.

Nel fissare i principi fondamentali cui dovrà attenersi l'azione del capo negoziatore, e che "dovrebbero applicarsi in egual misura ai negoziati per un recesso ordinato, alle eventuali trattative preliminari e preparatorie sul quadro delle future relazioni e a qualunque forma di modalità transitoria", il Consiglio europeo ribadisce che "ogni accordo con il Regno Unito dovrà essere basato su un equilibrio di diritti e obblighi e garantire condizioni di parità"; che "la salvaguardia dell'integrità del mercato unico esclude la partecipazione a esso su base settoriale"; che **in ottemperanza al principio secondo cui "nulla è concordato finché tutto non è concordato", "non sarà possibile concordare soluzioni su singoli elementi"**.

Le linee negoziali, proponendosi come scopo principale "il recesso ordinato del Regno Unito al fine di limitare l'incertezza e, nella misura del possibile, ridurre al minimo le turbolenze causate da questo brusco cambiamento", prevedono un approccio per fasi ai negoziati.

La **prima fase** dovrebbe mirare:

- A "offrire a cittadini, imprese, soggetti interessati il massimo grado possibile di chiarezza e certezza giuridica per quanto riguarda gli effetti immediati del recesso del Regno Unito";
- A regolare lo svincolamento del Regno Unito dall'Unione e da tutti i diritti e gli obblighi che ad esso derivano dagli impegni assunti in quanto Stato membro.

Il Consiglio europeo sottolinea che, sebbene "un accordo sulle future relazioni tra l'Unione e il Regno Unito possa di per sé essere messo a punto e concluso solo una volta che il Regno Unito sia diventato un paese terzo, **l'articolo 50 del TUE richiede che le modalità del recesso tengano conto del quadro delle future relazioni con l'Unione**". La **seconda fase** dei negoziati dovrebbe pertanto poter giungere "a una visione globale sul quadro delle future relazioni": le trattative preliminari e preparatorie a tale scopo andranno peraltro avviate **solo quando "il Consiglio europeo deciderà che la prima fase ha permesso progressi sufficienti verso il conseguimento di un accordo soddisfacente sulle modalità di un recesso ordinato"**. Una decisione, questa, che dovrebbe essere presa su raccomandazione del capo negoziatore.

Tale accordo, che potrebbe anche prevedere l'adozione di "modalità transitorie" e "passerelle verso il quadro prevedibile delle future relazioni alla luce dei progressi compiuti", dovrebbe uniformarsi ai seguenti principi guida:

- Concordare garanzie reciproche intese a salvaguardare, alla data del recesso, **"lo status e i diritti derivanti dal diritto dell'Unione dei cittadini dell'UE e del Regno Unito**, e delle relative famiglie, interessati dal recesso";
- Evitare che si crei un vuoto giuridico e affrontare le incertezze cui rischiano di andare incontro tanto le imprese dell'UE che hanno scambi con il Regno Unito e che vi operano, quanto le imprese britanniche che hanno scambi con l'Unione e vi operano;
- Prevedere una **liquidazione finanziaria una tantum** - che comprenda le questioni derivanti dal quadro finanziario pluriennale e quelle connesse alla BEI, al Fondo europeo di sviluppo e alla BCE - volta a garantire "il rispetto, da parte sia dell'Unione che del Regno Unito, degli obblighi derivanti dall'intero periodo di appartenenza del Regno Unito all'Unione". Tale liquidazione "dovrebbe riguardare tutti gli impegni, come anche le passività, ivi comprese le passività potenziali";
- Trovare soluzioni flessibili e creative che tengano conto delle "circostanze specifiche dell'isola d'Irlanda", "anche allo scopo di evitare una frontiera fisica, rispettando al contempo l'integrità dell'ordinamento giuridico dell'Unione" e riconoscendo "gli accordi e le intese bilaterali esistenti tra il Regno Unito e l'Irlanda che sono compatibili con il diritto dell'UE";

- Assicurarsi che il Regno Unito **"onori la sua parte di tutti gli impegni internazionali sottoscritti nell'ambito della sua appartenenza all'UE"** e avviare un dialogo costruttivo "su un possibile approccio comune nei confronti dei paesi terzi partner, delle organizzazioni e convenzioni internazionali interessati";
- Affrontare eventuali questioni derivanti dal recesso "in altri settori di cooperazione, tra cui la cooperazione giudiziaria, le attività di contrasto e la sicurezza";
- Raggiungere intese atte a favorire il trasferimento delle agenzie e delle strutture dell'UE che si trovano nel Regno Unito;
- Definire modalità che assicurino la certezza del diritto e la parità di trattamento "per tutti i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia alla data del recesso che coinvolgano il Regno Unito o persone fisiche e giuridiche nel Regno Unito", procedimenti per i quali la stessa Corte di Giustizia dovrebbe restare competente a decidere;
- Includere nell'accordo di recesso **"gli opportuni meccanismi di risoluzione delle controversie e di esecuzione in ordine all'applicazione e interpretazione dell'accordo stesso". In tale contesto dovrebbe sempre essere tenuto presente "l'interesse dell'Unione a tutelare in modo efficace la propria autonomia e il proprio ordinamento giuridico, compreso il ruolo della Corte di giustizia".**

Per quanto concerne infine le trattative preliminari e preparatorie per un quadro attinente alle future relazioni tra UE e Regno Unito, il Consiglio europeo, preso atto che il governo britannico ha comunicato di non voler puntare a restare nel mercato unico, si dichiara pronto "ad avviare i lavori per un **accordo sugli scambi**, da mettere a punto e concludere nel momento in cui il Regno Unito non sarà più uno Stato membro". Qualsiasi accordo di libero scambio dovrà essere "equilibrato, ambizioso e di vasta portata. Non può tuttavia equivalere alla piena partecipazione al mercato unico o sue parti, in quanto ciò ne comprometterebbe l'integrità e il corretto funzionamento". L'accordo dovrà inoltre "garantire parità di trattamento, segnatamente in termini di concorrenza e aiuti di Stato, e a questo proposito comprendere salvaguardie contro vantaggi concorrenziali sleali derivanti, tra l'altro, da misure e prassi fiscali, sociali, ambientali e regolamentari".

L'Unione, infine, si dichiara **"pronta a instaurare partenariati in settori non collegati agli scambi, in particolare la lotta al terrorismo e alla criminalità internazionale, come pure in materia di sicurezza, di difesa e di politica estera"**.

A tre settimane di distanza dal Consiglio europeo del 29 aprile, e più precisamente il 22 maggio, il Consiglio affari generali (art. 50) ha adottato la **Decisione che autorizza l'avvio dei negoziati con il Regno Unito**.

Alla Decisione sono allegate le **direttive negoziali**, che seguono fedelmente, nell'impostazione, le linee guida del Consiglio europeo, soffermandosi più nel dettaglio sugli elementi minimi che l'accordo di recesso dovrebbe stabilire.

Per quanto concerne i diritti dei cittadini, **l'ambito di applicazione personale dovrebbe comprendere "sia le persone economicamente attive (lavoratori dipendenti e autonomi) sia gli studenti e altre persone non attive economicamente che hanno risieduto nel Regno Unito o nell'UE a 27 prima della data del recesso**, e i familiari che li accompagnano o che si ricongiungono con loro in un qualsiasi momento prima o dopo la data del recesso"; quanto ai diritti da tutelare, essi dovrebbero includere quanto meno i diritti di soggiorno e libera circolazione, i diritti e gli obblighi stabiliti dal regolamento relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, i diritti stabiliti dal regolamento relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione e il diritto di accedere a un'attività lavorativa autonoma e di esercitarla, nonché la tutela delle qualifiche professionali riconosciute.

Per ciò che attiene alla **liquidazione finanziaria una tantum**, essa dovrebbe riguardare il bilancio dell'Unione e la partecipazione del Regno Unito a fondi e meccanismi specifici collegati alle

politiche dell'Unione (FES, Strumento per i rifugiati in Turchia), e fondarsi sul principio secondo cui **"il Regno Unito deve onorare la sua parte di contributo finanziario per tutti gli obblighi assunti nel periodo in cui è stato membro dell'Unione"**, inclusi gli obblighi derivanti dalle passività dei QFP, nonché farsi carico "di tutti i costi collegati specificamente al recesso, come il trasferimento di agenzie o di altri organi dell'Unione. Dovrebbero inoltre essere concordate "le modalità di pagamento in modo da attutire l'impatto del recesso sul bilancio dell'Unione e sui suoi Stati membri".

Direttive specifiche sono inoltre fissate per quanto attiene alla situazione delle merci immesse sul mercato e all'esito delle procedure fondate sul diritto dell'Unione; alla cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale in corso tra gli Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione; alle procedure di cooperazione amministrativa e fra servizi di contrasto in corso ai sensi del diritto dell'Unione; alle procedure giudiziarie e amministrative dell'Unione in corso; ad altri aspetti amministrativi relativi al funzionamento dell'Unione e alla governance dell'accordo di recesso, che dovrebbe garantire il mantenimento della competenza della Corte di Giustizia e delle funzioni di vigilanza in capo alla Commissione.

5. LE PRIME TRE SESSIONI NEGOZIALI E LE PROSPETTIVE FUTURE.

Il 19 giugno hanno avuto ufficialmente inizio a Bruxelles i negoziati tra Michel Barnier, rappresentante dell'Unione, e il Segretario di Stato britannico per la Brexit, David Davis. Due ulteriori sessioni di lavoro si sono svolte il 20 luglio e il 31 agosto.

Le sessioni negoziali sono state precedute e accompagnate da un'intensa attività di predisposizione e di pubblicazione di *position papers* sulle principali questioni che andranno disciplinate dall'accordo di recesso. A titolo esemplificativo, [la task force della Commissione](#) ha trasmesso alla controparte britannica documenti relativi: al funzionamento delle agenzie e degli organismi dell'Unione; alle merci posizionate sul mercato prima della data di recesso; ai materiali nucleari e agli equipaggiamenti di sicurezza; alla cooperazione penale e di polizia; alla governance del recesso; alla cooperazione giudiziaria civile e commerciale; alle procedure amministrative dell'Unione; ai diritti dei cittadini; alla liquidazione finanziaria una tantum.

Nella prima sessione, le discussioni si sono concentrate sull'individuazione dei temi prioritari, e segnatamente **i diritti dei cittadini, la liquidazione finanziaria e le misure per preservare la stabilità e la sicurezza dell'Irlanda.**

Nella seconda sessione, sono emerse **divergenze significative tra le parti soprattutto per quanto concerne il modo di garantire i diritti dei cittadini e altri punti specifici come i diritti dei futuri membri di una famiglia o l'esportazione di determinati benefici sociali.** Come ha sottolineato il commissario Barnier nella conferenza stampa conclusiva della sessione, "i cittadini devono poter trovare nello stesso accordo di recesso le certezze giuridiche di cui necessitano nelle loro vite quotidiane". Quanto alla liquidazione finanziaria, ha sottolineato sempre Barnier, "il Regno Unito ha riconosciuto l'esistenza di obblighi specifici nei confronti dell'Unione, maturati anche oltre la data di recesso, e la necessità di saldarli.

Nella terza sessione, infine, è stata fatta chiarezza - sempre in base a quanto dichiarato dal capo negoziatore Barnier - su diversi punti: per esempio, lo statuto dei lavoratori transfrontalieri, l'aggregazione o totalizzazione dei diritti di sicurezza sociale e le procedure in corso davanti alla Corte di Giustizia. "Tuttavia", ha aggiunto Barnier, **"non si è registrato alcun progresso decisivo sui temi principali**, anche se la discussione sull'Irlanda si è dimostrata molto fruttuosa", con progressi in particolare sulla questione della *Common Travel Area*.

"Al ritmo attuale", ha però sottolineato Barnier, "siamo ben lungi dal poter constatare progressi sufficienti per poter raccomandare al Consiglio europeo di avviare le discussioni

sulle relazioni future tra Regno Unito e UE, in parallelo ai negoziati che dovrebbero perfezionare, nell'arco dell'intero 2018, l'accordo di recesso''.

Nel corso della conferenza stampa, Barnier ha citato le "lettere di espulsione" notificate per errore a cittadini dell'UE residenti legalmente nel Regno Unito per ribadire la necessità di garantire che i diritti dei cittadini siano direttamente applicabili di fronte alle giurisdizioni nazionali e sotto il controllo della Corte di Giustizia, un punto sul quale al momento non c'è accordo.

Non meno complessa appare la situazione finanziaria. **Dopo aver ammesso, a luglio, di avere degli obblighi successivi alla data della Brexit, il governo britannico ha precisato che tali obblighi si limiteranno all'ultimo contributo al bilancio dell'Unione prima del recesso, e di non ritenere vincolanti gli impegni assunti più a lungo termine: dall'assistenza finanziaria all'Ucraina alla quota di finanziamento del Fondo europeo di sviluppo, al sostegno alle imprese innovative e alle infrastrutture "verdi".**

20 settembre 2017

A cura di Luca Briasco